

**SEGRETERIA GENERALE**

P.G. n. 137690/2024

**CIRCOLARE N. 3**

Milano, 8 marzo 2024

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Vice Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Direttore Generale

Al Vice Direttore Generale

Al Vice Segretario Generale Vicario

Ai Vice Segretari Generale

**OGGETTO:** Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” – **NOTA ILLUSTRATIVA**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Titolo I – articoli 1-10 – Governance per il PNRR e il PNC**
- 3. Titolo II – articoli 11-44 – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC**

### **§ § §**

#### **1. Premessa**

In data 2 marzo 2024, in Gazzetta Ufficiale n. 52, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 avente oggetto “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”.

Ciò premesso, si illustrano gli articoli di maggior interesse, raccomandando la lettura complessiva del testo normativo.

## 2. Titolo I – articoli 1-10 – Governance per il PNRR e il PNC

Al fine di garantire un più efficiente e coordinato utilizzo delle risorse europee e del bilancio dello Stato e di consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, il Decreto Legge in commento dispone quanto segue:

- **Art. 1 – Incremento Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia**: viene incrementata la dotazione economica di detto Fondo per gli anni 2024-2026.

Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, viene definita la spesa autorizzata per gli anni 2024-2029.

Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L'informativa dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, ossia in cui sia stato assunto un impegno contabile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 34, comma 2, Legge n. 196/2009<sup>1</sup>, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi.

**Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto** e a regime con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al MEF e alla Presidenza del

---

<sup>1</sup> **Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, art. 34, comma 2:** “Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato”.

Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti che potrebbero verificarsi, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario;

- **Art. 2 – Aggiornamento sistema ReGiS**: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 19/2024, i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi devono rendere disponibile ovvero aggiornare sul sistema informatico ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data.

L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, provvede entro i successivi 30 giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Il mancato rispetto dei termini comporta conseguenze di varia natura ivi inclusi interventi sostitutivi.

- **Art. 3 – Contrasto alle frodi**: al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 – 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.91/ 2007<sup>2</sup>, in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea vengono estese anche al PNRR.

---

<sup>2</sup> **D.P.R. n. 91 del 14 maggio 2007, art. 3, comma 1**: *“Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea”.*

Si segnala, inoltre, che il Decreto Legge n. 19/2024 è intervenuto a modificare l'art. 512 *bis* del codice penale<sup>3</sup>, aggiungendo il seguente secondo comma “*la stessa pena di cui al primo comma (reclusione da uno a sei anni) si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azione ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*”;

- **Art. 5 – Alloggi universitari**: al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, che rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2026;
- **Art. 6 – Recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata**: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, è nominato un Commissario straordinario anche al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR;
- **Art. 9 – Rafforzamento attività di supporto in favore degli enti locali**: viene istituita presso ogni Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo una cabina di coordinamento, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, ai fini della definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città Metropolitana o loro delegati, un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.

---

<sup>3</sup> **Codice Penale, art. 512 bis**: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

### **3. Titolo II – articoli 11-44 – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC**

Il Decreto Legge n.19/2024 dispone altresì:

- **Art. 11 – Gestione finanziaria risorse PNRR**: al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, fermo restando le maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

Si prevede, altresì, che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse PNRR, recuperino le somme eventualmente già erogate, versandole negli appositi conti di tesoreria.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi sono consentite anche compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura dei medesimi interventi, ove autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- **Art. 12 – Semplificazione in materia di affidamenti dei contratti pubblici PNRR e di procedimenti amministrativi**: per gli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, si continuano ad applicare alle relative procedure di affidamento e ai contratti, i cui bandi o inviti risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in commento, le disposizioni di semplificazione di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, con Legge n. 108/2021 e di cui al D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, con Legge n. 41/2023.

Il quarto comma prevede, inoltre, che per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscano, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema ReGiS;

Nel limite delle risorse disponibili, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale, al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili previste dalla legislazione vigente per il PNRR (D.L. n. 77/2021, nel D.L. n. 80/2021, nel D.L. n. 152/2021, nel D.L. n.13/2023

come rispettivamente convertiti in legge). Inoltre per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi, prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio;

- **Art. 17 – Semplificazioni procedure in materia di alloggi e residenze per studenti**: al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale degli immobili da destinare a studentati *“anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici”*. Gli interventi connessi al mutamento di destinazione d'uso sono realizzabili mediante SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990. Sugli edifici interessati da detti interventi permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o, comunque, per una durata non inferiore a dodici anni;

- **Art. 19 – Disposizioni urgenti in materia di sport**: per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori di interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR all'uso dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

Per le medesime finalità, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla suddetta misura del PNRR disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR;

- **Artt. 20-21 – Codice dell'Amministrazione Digitale**: dette disposizioni introducono modifiche al predetto codice e istituiscono il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati. Le linee guida per detto sistema saranno emanate da AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione;
- **Art. 29 – Disposizioni in materia di lavoro e “patente a punti”**: al fine di contrastare il lavoro irregolare si prevede che il rilascio del DURC e il riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo

al datore di lavoro siano subordinati all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il personale impiegato in appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato ed è, inoltre, prevista l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nell'ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché nei casi di appalto e distacco.

**I commi 10-13, dell'articolo 29 del decreto in commento prevedono, nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto verifichi la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.** Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, viene valutato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione deve essere comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il comma 19 del suddetto articolo introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri edili (c.d. "patente a punti").

A partire dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno possedere la patente, rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. La norma stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con possibilità di proseguire l'attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15, prevedendo le ipotesi di decurtazioni o reintegrazione dei crediti;

- **Art. 32 – Investimenti infrastrutturali “medie opere”**: viene modificato l'art. 1, comma 139 *ter*, della Legge n. 145/2018<sup>4</sup>, disponendo che le risorse assegnate ai Comuni dal comma 139 di detto articolo, per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.

Nell'ambito dell'art. 1, comma 143, Legge n. 145/2018<sup>5</sup>, i termini “affidare” e “affidamento”

---

<sup>4</sup> Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

<sup>5</sup> **Legge n. 145/2018, art. 1, comma 143**: “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;  
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;  
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;



vengono sostituiti con “*aggiudicare*” e “*aggiudicazione*” e viene, altresì, specificato che eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Per le annualità 2026-2023, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro 24 mesi dall’avvenuta aggiudicazione degli stessi.

Entro 6 mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS). In mancanza, le somme già corrisposte saranno recuperate con apposito decreto del Ministro dell’interno. I Comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti, sono ugualmente tenuti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema ReGiS.

I Comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000;

- **Art. 33 – Investimenti infrastrutturali “piccole opere”**: vengono introdotte alcune modifiche all’art. 1 della Legge n. 160/2019. In particolare, il comma 31 *bis* del predetto articolo viene sostituito con la previsione secondo cui i Comuni beneficiari dei contributi inseriscano, entro il 30 aprile 2024, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione.

Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 29<sup>6</sup> è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025 e i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino a collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti per le medesime finalità di cui al comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

---

*d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi”.*

<sup>6</sup> **Legge n. 160/2019, art. 1, comma 29:** “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.”*



Detti contributi sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso ReGiS e per il 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore lavori.

Anche per le "piccole opere" si prevede l'esonero dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute ai sensi dell'art. 158, D.Lgs. n. 267/200, per i Comuni destinatari dei contributi che ottemperano agli adempimenti informativi attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione.

Il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione, comporta la revoca, totale o parziale, dei contributi il contributo di cui al comma 29;

- **Art. 38 – Transizione 5.0:** viene istituito il Piano Transizione 5.0, che concede alle imprese che investono in tecnologie innovative per la transizione digitale ed energetica, agevolazioni fiscali nella forma del contributo d'imposta in misura proporzionale alla spesa sostenuta per i nuovi investimenti effettuati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel biennio 2024-2025;
- **Art. 40 – Riduzione tempi di pagamento per le Pubbliche Amministrazioni:** entro il mese successivo ad ogni trimestre si prevede per le amministrazioni pubbliche la comunicazione mediante piattaforma elettronica dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.

I Sindaci dei Comuni con più di 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato mediante piattaforma elettronica, effettuano, entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, un'analisi delle cause che non permettono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono il Piano degli interventi necessari per superare detto ritardo.

Il Piano degli interventi deve indicare il responsabile del procedimento e contenere le misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nonché l'inserimento nell'organizzazione comunale di una struttura dedicata, proposta al pagamento nei termini di legge.

La proposta del Piano degli interventi, approvata dalla Giunta comunale, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2024 al Tavolo tecnico istituito ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte. La valutazione viene effettuata entro il 31 maggio 2024.

Qualora la valutazione sia positiva, ovvero il Comune accetti le modifiche proposte, viene sottoscritto entro 15 giorni un accordo tra il Sindaco e il Ministero dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. L'attuazione del piano viene monitorata dal Tavolo e, qualora ravvisi disallineamenti significativi, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministero, alla Cabina di regia per il PNRR.

In caso di valutazione negativa o di mancata sottoscrizione dell'accordo entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, il Tavolo informa, sempre tramite il MEF, la Cabina di Regia per il PNRR per le valutazioni di competenza;

- Art. 41 – Controlli interventi di efficientamento energetico: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 19/2024, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (ASID) e del Codice Unico del Progetto (CUP).

Ai fini della verifica, il programma di controlli, coordinato da ENEA, sarà ampliato per includere le verifiche effettuate dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

ENEA esegue i controlli in loco congiuntamente ai predetti organismi di controllo, con priorità e rispettando le tempistiche previste per i controlli del PNRR.

§ § §

Si invitano i Dirigenti a dare ampia diffusione alla presente circolare e ad assumere le iniziative di propria competenza.

Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall'Acqua